

Risposta al messaggio 1332

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 26 novembre 1965 concernente la modificazione degli art. 9, 11 e 18 della legge organica giudiziaria civile e penale (LOG) del 24 novembre 1910

Con la modificazione dell' art. 9 cpv. 2 della legge organica giudiziaria, il Consiglio di Stato propone l' introduzione d' un grado intermedio tra il segretario assessore e il segretario aggiunto, cioè quello del segretario.

In virtù di detta innovazione al Consiglio di Stato sarà data la facoltà, quando se ne verifichi la necessità, di nominare un segretario al posto del segretario aggiunto.

Il motivo principale della proposta modificazione deve essere ricercato nel fatto che anche i segretari aggiunti sono stati chiamati in questi ultimi anni e sono tuttora chiamati ad assumere e a svolgere compiti non soltanto quantitativamente superiori, bensì anche di accresciuta responsabilità.

In tale situazione, in cui anche qualitativamente la differenza tra il lavoro svolto dal segretario assessore e quello compiuto dal segretario aggiunto non è più, nella realtà pratica, così netta, non si può più giustificare il divario di classe dell' organico cantonale come esiste tuttora, che prevede il segretario assessore dei centri in 4. classe e il segretario aggiunto in 10. classe.

Con l' introduzione d' uno stadio intermedio, quello del segretario, si vuole consentire di diminuire suddetto divario d' organico, riconoscendo a un maggiore e più qualificato lavoro una migliore e più equa retribuzione. Occorre rilevare che gli stessi segretari aggiunti hanno presentato nel maggio 1964 una istanza al Consiglio di Stato per ottenere la qualifica di segretari sostituti o di segretari con assegnazione alla classe 7. dell' organico cantonale .

A detta istanza ha dato preavviso favorevole il 4 marzo 1965 la Commissione paritetica del personale dello Stato con le seguenti motivazioni, che sono qui parzialmente riprodotte:

La Commissione ha lungamente dibattuto il problema posto dall' istanza in esame, specialmente per accertare la portata dell' asserzione secondo la quale i segretari aggiunti sarebbero chiamati spesso a sostituire compiutamente il segretario assessore, circostanza questa che non è in tutto compatibile con i disposti della legge organica giudiziaria.

Per acquisire maggiori elementi di giudizio la Commissione ha per finire chiesto a tutte le Preture del Cantone spiegazioni dettagliate circa le mansioni effettivamente svolte sia dai segretari assessori, sia dai segretari aggiunti.

Dai relativi questionari, che sono annessi al presente preavviso, risulta chiaro come presso talune Preture si dà in effetti il caso che i segretari aggiunti svolgano mansioni assai più estese di quelle che loro competerebbero in base alla legge organica giudiziaria. La situazione così accertata non può evidentemente trovare soluzione attraverso il semplice richiamo al rispetto della citata legge: sarebbe questo un criterio semplicistico e formalistico, perché è da presumere che se alcuni Pretori hanno tollerato o addirittura creato la situazione di cui è discorso, è perché si trattava di far fronte a effettivi bisogni, che non potevano essere altrimenti soddisfatti.

Occorre pertanto adottare un criterio pratico, che consenta di adeguare la situazione legale a quella di fatto. A questo fine la Commissione non può tuttavia proporre semplicemente la modificazione dell' organico, poiché essa non può né vuole ignorare i dettami della legge organica giudiziaria. Si appalesa dunque indispensabile rimuovere l' ostacolo pregiudiziale rappresentato da codesta legge.

Unanime è al riguardo la Commissione nel proporre a codesto Consiglio di Stato la preventiva modificazione della legge organica giudiziaria, nel senso che sia creata la possibilità di attribuire a quelle Preture presso le quali il bisogno è accertato e incontestato un funzionario di grado intermedio, il quale, con il nome di segretario, possa attendere accanto al segretario aggiunto, o, quando un funzionario solo appaia bastevole, in vece del segretario aggiunto al disbrigo di quelle incombenze implicanti maggiori responsabilità e conoscenze, che a stregua di legge ora spetterebbero unicamente al segretario assessore .

La vostra Commissione non si è limitata a esaminare la pur copiosa documentazione messa a sua disposizione, ma ha voluto, compiendo visite ad alcune Preture dei Centri (Lugano Città, Lugano - Campagna, Lugano - Ceresio e Mendrisio), accertare in che modo avviene la suddivisione amministrativa del lavoro tra i vari impiegati e quali sono, di fatto, le mansioni alle quali gli stessi devono attendere.

Da tali visite e, soprattutto, dai colloqui avuti con gli onorevoli Pretori si è potuto accertare che l'organizzazione si basa in generale sul criterio dell'interscambiabilità degli impiegati, i quali (e specialmente i segretari aggiunti) per la notevole mole di lavoro affidata a dette Preture sono sovente chiamati a svolgere mansioni che vanno al di là delle loro specifiche competenze.

Tutti gli onorevoli Pretori interpellati, dai quali i commissari hanno avuto ampie delucidazioni sul funzionamento delle Preture a loro affidate, hanno espresso opinione favorevole relativamente alla facoltà di introdurre il grado intermedio del segretario.

Affermazioni come queste sono, di per sé, abbastanza eloquenti:

- Lugano - Ceresio: Dopo qualche tempo il segretario aggiunto sa fare quello che fa il segretario assessore.

- Lugano - Campagna: La Pretura deve sdoppiarsi (ad esempio per eseguire i sopralluoghi). Con l'organizzazione attuale delle Preture gli impiegati (pur rimanendo pacifica una differenza di requisiti e di capacità) e cioè il segretario assessore, il segretario o segretario aggiunto, l'eventuale commesso e la dattilografa devono essere interscambiabili per certe mansioni sia burocratiche, sia amministrative.

- Lugano Città: Una migliore e più efficiente organizzazione è condizionata, nelle Preture, più che ad ogni altro provvedimento, al fattore umano, al fatto di poter contare su buoni e coscienziosi impiegati.

In quest'ultima Pretura la Commissione ha potuto accertare che il segretario aggiunto adempie praticamente le funzioni di segretario assessore.

La vostra Commissione, per quanto attiene strettamente al tema proposto dal messaggio governativo, reputa che la soluzione affacciata dal Consiglio di Stato trovi ampie giustificazioni proprio in considerazione della qualità del lavoro svolto dai segretari aggiunti, i quali devono assumere e svolgere mansioni qualitativa mente più impegnative di quanto la loro attuale funzione (e la relativa classe di organico) richiederebbe.

E' però certo che anche con la soluzione proposta che tiene conto dell'attuale situazione e della contingente organizzazione nell'ambito delle Preture non sarà notevolmente migliorato il funzionamento amministrativo delle stesse se non si osserverà rigidamente, nella scelta di tutti gli impiegati, il criterio delle attitudini personali e della garanzia di serietà nel lavoro, prescindendo da ogni altra considerazione (e soprattutto da considerazioni politiche) che non dovesse avere attinenza con i suddetti requisiti.

La Commissione confida pure che il Consiglio di Stato prenda i dovuti provvedimenti nei casi in cui le carenze di funzionamento sono collegate a fattori personali. Non si può infatti pretendere di raddrizzare incresciose situazioni solo con novelle legislative.

Inoltre anche il lato puramente tecnico organizzativo delle Preture dovrebbe, a mente della vostra Commissione, essere attentamente riesaminato, in modo da rendere più razionale e più dinamico il lavoro nelle Preture (ad esempio a Lugano, con la prevista costruzione del nuovo Pretorio, centralizzazione delle casse delle singole Preture, messa in opera di altri accorgimenti atti a conseguire una semplificazione contabile, ecc.).

La vostra Commissione condivide pure la proposta di modificare l'art. 11 LOG nel senso di introdurre la facoltà del segretario di assistere il segretario assessore in caso di impedimento legale o di assenza del Pretore e anche la facoltà del segretario di essere assunto dal Pretore in caso di impedimento o di assenza del segretario assessore.

Giova, a tale proposito, rilevare che l'art. 11 all'attuale redazione prevede già tale facoltà per il segretario aggiunto, per cui non si tratta, in questo caso, che di mettere il testo dell'articolo in consonanza all'innovazione introdotta nell'art. 9 LOG.

Appare inoltre opportuna l'aggiunta di un secondo capoverso all'art. 18 nel senso che il segretario assessore è sostituito dal segretario o dal segretario aggiunto in caso di impedimento o di assenza.

Questa norma si riferisce però soltanto alla sostituzione del segretario assessore nelle sue specifiche mansioni, ma non in quelle di supplente del Pretore.

Il regolamento sulle Preture, al suo art. 5, prevede la facoltà del segretario aggiunto di supplire il segretario assessore. Questa facoltà deve essere ovviamente concessa anche al segretario e la materia regolata nella LOG.

La vostra Commissione conviene pure con la proposta del Consiglio di Stato nel senso di stralciare la seconda frase del cpv. Il dell' articolo 9 LOG relativa alla nomina di un dattilografo o di un amanuense, trattandosi di una questione già regolata nella legge sugli stipendi.

Il messaggio in esame non propone la modificazione della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954 per quanto attiene alla facoltà di introdurre la funzione di segretario quale stadio intermedio tra il segretario assessore e il segretario aggiunto.

La Commissione, sentito il parere dell' on. capo del Dipartimento di giustizia, si permette di proporre anche la modificazione di suddetta legge.

Essa reputa tuttavia che, nella situazione attuale, l' innovazione debba riguardare soltanto quelle Preture ove esiste realmente la necessità d' una tale modificazione per le ragioni già precedentemente esposte. Essa si giustifica, attualmente solo nelle Preture dei centri. Qualora, in futuro, la necessità dovesse effettivamente presentarsi anche in qualche Pretura delle valli, potrà agevolmente essere proposta la relativa modificazione, sempreché però si fondi su dati di fatto oggettivi e ineccepibili.

Per quanto attiene alla classe d' organico da attribuire al segretario, la vostra Commissione propone, con il consenso anche dell' on. capo del Dipartimento di giustizia, la 7. classe.

Occorre quindi introdurre un nuovo articolo 4 (l' attuale art. 4 del messaggio diverrà quindi l' art. 5) del seguente tenore:
Art. 4. L' art. 32, 4. Dipartimento giustizia, lett. E, Preture, della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificato come segue:

1. Mendrisio

10/7 1 segretario aggiunto o 1 segretario

2. Lugano - Città

10/7 1 segretario aggiunto o 1 segretario

3. Lugano - Ceresio

10/7 1 segretario aggiunto o 1 segretario

4. Lugano - Campagna

10/7 1 segretario aggiunto o 1 segretario

5. Locarno - Città

10/7 1 segretario aggiunto o 1 segretario

6. Locarno - Campagna

10/7 1 segretario aggiunto o 1 segretario

7. Bellinzona

10/7 1 segretario aggiunto o 1 segretario

Sia ben chiaro che la promozione a segretario dovrà avvenire sotto responsabilità del Pretore e solo laddove ricorrano veramente gli estremi (e non già per motivi di compiacenza).

La Commissione della Legislazione vi propone pertanto di aderire al messaggio del Consiglio di Stato, completato con le proposte della Commissione più sopra menzionate.

Per la Commissione della legislazione:

F. Bezzola, relatore

Barchi - Bernasconi - Bignasca -

Bordoni - Masoni - Staffieri -

Snider -Tamburini.